



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Direzione Amministrativa
Servizi Generali Tecnici

Copertura Assicurativa IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Capitolato Speciale d'appalto – Parte Amministrativa e Parte Tecnica



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

SOMMARIO

DEFINIZIONI	3
 PARTE AMMINISTRATIVA	
1. PREMESSE	4
2. OGGETTO DELL'APPALTO, CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	4
3. DURATA DEL CONTRATTO	4
4. IMPORTO STIMATO A BASE D'ASTA	4
5. DECORRENZA DEL SERVIZIO E PAGAMENTO DEI PREMI	5
6. REVISIONE PREZZI	5
7. RAPPORTI CONTRATTUALI	5
8. SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	6
9. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	6
10. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO	6
11. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	7
12. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO	8
13. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO	8
14. COASSICURAZIONE	9
15. FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ	9
16. GESTIONE E DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE	9
17. OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	10
18. FORMA DEL CONTRATTO	10
19. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO	10
20. CONTROVERSIE	10
 PARTE TECNICA	
ART. 1. DESCRIZIONE DEL RISCHIO	11
ART. 2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	11
ART. 3. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	13
ART. 4. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO	18



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

Archivi : insieme di informazioni di qualsiasi genere ed adibite a qualsiasi uso, memorizzate in uno o più supporti;

Assicurato : Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Assicurazione : Il contratto di assicurazione;

Contraente : il soggetto che stipula l'assicurazione;

Cose assicurate: beni oggetto di copertura assicurativa sono detti anche enti assicurati;

Degrado : deprezzamento dovuto all'età od allo stato di conservazione delle apparecchiature;

Franchigia : l'importo fisso del danno che rimane a carico dell'assicurato;

Indennizzo : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Memoria di massa : struttura logica del sistema hardware;

Polizza : Il documento che prova l'assicurazione;

Premio : La somma dovuta dal Contraente alla Società;

Programmi : sequenza di informazioni – che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore – che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o da prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati;

Rete : l'insieme di collegamenti e strumentazioni hardware e software atti a far comunicare più Dispositivi fra di loro;

Rischio : La probabilità che si verifichi il sinistro;

Scoperto : la percentuale del danno che rimane a carico dell'assicurato;

Sinistro : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

Sistema informatico : l'insieme di tutti i dispositivi hardware atti alla elaborazione e gestione di informazioni leggibili a macchina;

Società : l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.

Supporti : qualsiasi materiale magnetico, ottico, scheda e banda perforata, compresa la memoria di massa del sistema, usati per memorizzare informazioni elaborabili;

Virus informatici : programmi software deliberatamente progettati per interferire con le operazioni del computer, per registrare, danneggiare o eliminare i dati o per diffonderli in altri computer e in Internet, spesso allo scopo di rallentare i sistemi e causare problemi nel corso di questo processo.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

PARTE AMMINISTRATIVA

1. PREMESSE

Il presente Capitolato disciplina il contratto tra l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (nel seguito per brevità ARPAS) e la Società Assicurativa, ovvero il diverso soggetto di cui all'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., risultato aggiudicatario della procedura di gara, avente ad oggetto la copertura assicurativa Impianti ed apparecchiature elettroniche.

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Società eventualmente allegati alla polizza, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.

La firma apposta dall'ARPAS su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all'eventuale Coassicurazione.

2. OGGETTO DELL'APPALTO, CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'oggetto dell'appalto e le condizioni di esecuzione del servizio sono dettagliatamente descritti nella Parte Tecnica del presente Capitolato Speciale.

3. DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è fissata in 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalle ore 24:00 del giorno 31/12/2014.

L'ARPAS, entro tre mesi dalla conclusione del contratto si riserva la facoltà di esercitare l'opzione del rinnovo per ulteriori mesi 12 (dodici); l'estensione della durata dell'appalto potrà avvenire sulla base di valutazioni tecniche ed economiche, laddove persistessero ragioni di convenienza e pubblico interesse.

4. IMPORTO STIMATO A BASE D'ASTA

L'importo stimato a base d'asta ammonta a € 86.000,00 imposte e tasse escluse.

Il costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale è pari a zero.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

5. DECORRENZA DEL SERVIZIO E PAGAMENTO DEI PREMI

L'Assicurazione ha efficacia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, sempre che il pagamento del premio avvenga, in deroga all'Art. 1901 C.C., entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sopra citata data.

Il pagamento del premio sarà effettuato, a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto, previa acquisizione del DURC, mediante accredito sul "conto corrente dedicato" alla presente commessa individuato dalla Società.

L'ARPAS, in fase di liquidazione del premio, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del DPR 207/2010, opererà una ritenuta sull'importo netto del premio pari allo 0,50 per cento. Tale ritenuta potrà essere svincolata soltanto alla scadenza della polizza assicurativa, previa verifica di conformità delle prestazioni e rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

La polizza e/o gli atti di variazione e regolazione premio, dovranno essere intestate all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna - (C.F.92137340920) – via Contivecchi 7 – 09122 Cagliari e dovranno riportare il numero di CIG relativo alla procedura di gara cui si riferisce il presente capitolato.

In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, la polizza dovrà essere emessa dalla Società mandataria.

Nell'ipotesi in cui si ricorra all'istituto della coassicurazione la polizza dovrà essere emessa dalla Società delegataria.

La Società non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

6. REVISIONE PREZZI

A far data dall'inizio del secondo anno, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006, il corrispettivo contrattuale/premio assicurativo qualora si discosti da quello risultante dall'applicazione dei costi standardizzati elaborati dalla sezione centrale dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del citato D.Lgs. 163/2006, su richiesta della Società, dovrà essere sottoposto a revisione entro il mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli elenchi dei costi standardizzati su indicati, sempre che tale pubblicazione avvenga entro la durata del contratto.

In alternativa, nelle more della pubblicazione dei costi standardizzati di beni e servizi, la revisione di cui all'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 verrà effettuata sulla base dell'indice FOI pubblicato dall'ISTAT.

La richiesta di revisione prezzi dovrà essere rivolta all'ARPAS mediante lettera raccomandata.

Le disposizioni del presente articolo escludono l'applicabilità dell'art. 1664 del Codice Civile nonché ogni altra norma in materia di revisione prezzi.

7. RAPPORTI CONTRATTUALI

Ai sensi dell'art. 300 comma 2 DPR 207/2010, l'ARPAS verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte della Società attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Le indicazioni per l'espletamento delle prestazioni contrattuali saranno impartite dal Responsabile del Procedimento tramite il Direttore dell'esecuzione del contratto. Detti soggetti avranno il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi e le modalità contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento.

La Società dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'ARPAS possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

In tal senso, la Società si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona Responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto della Società), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'ARPAS per iscritto contestualmente alla consegna del servizio. Il Responsabile del servizio provvederà, per conto della Società, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del servizio per conto dell'ARPAS.

8. SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fermo quanto disposto dall'art. 308 del DPR 207/2010, la Società non può sospendere l'esecuzione del contratto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'ARPAS.

2. L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale della Società costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

3. In tal caso l'ARPAS procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti della Società per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'ARPAS e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

9. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

La Società s'impegna a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.

10. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

La Società sarà tenuta a prestare un deposito cauzionale definitivo costituito, ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 163/2006, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria o fidejussione rilasciata dagli Intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1/9/1993 n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58. La fidejussione dovrà prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed alla applicabilità dell'articolo 1957 del Codice Civile;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

2. il pagamento dell'intera somma assicurata entro il termine di giorni 15 (quindici) a semplice richiesta scritta dell'Assicurato.

L'importo della cauzione verrà determinato ai sensi degli artt. 113 del D.Lgs. 163/2006.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l'affidamento del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'ARPAS con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'ARPAS qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'ARPAS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

11.OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

La Società si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

La Società si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la Società anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

La Società si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'ARPAS, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra l'ARPAS acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale della Società nei confronti dei propri dipendenti.

Nel caso in cui il DURC segnali una inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento trattiene dai pagamenti l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall'ARPAS direttamente agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell'art. 4 del DPR 207/2010.

In caso di inadempienza retributiva da parte della Società si applica l'art. 5 del DPR 207/2010.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

12. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO

1. In virtù del rinvio operato dall'art. 297 del DPR 207/2010, trovano applicazione le previsioni contenute agli artt. 135 e 136 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. per quanto applicabili.

L'ARPAS si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Società. In tal caso l'Agenzia avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno della Società. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che l'ARPAS, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- a. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del D.Lgs.163/06;
 - b. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - c. qualora gli accertamenti antimafia eseguiti presso la competente Prefettura risultino positivi;
 - d. per mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ARPAS;
 - e. in caso di acquisizione di DURC negativo per due volte consecutive (art. 6 DPR 207/2010), su proposta del RUP, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni (il termine è previsto solo in questo caso);
 - f. Qualora fosse accertata la non osservanza delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale dipendente della Società;
 - g. Qualora venisse accertato che la Società o eventuali suoi subcontraenti hanno effettuato pagamenti, connessi al presente contratto, in contanti e quindi con modalità difformi da quelle stabilite all'art. 3 della L.136/2010 e successive modifiche.
2. Nei casi di aggravamento del rischio, di cui all'art. 2.2.1 – “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” della Parte Tecnica, comunicato dall'Agenzia o conosciuto in altro modo dalla Società, qualora entro il termine di 15 giorni dalla richiesta di revisione del prezzo contrattuale non si raggiunga un accordo, la società può recedere dal contratto. La società dovrà darne apposita comunicazione all'ARPAS mediante raccomandata A.R. entro 15 giorni dalla comunicazione dell'Agenzia circa il definitivo rifiuto di revisione in aumento del premio. La dichiarazione di recesso si intende perfezionata esclusivamente nel momento in cui sia corredata di tutte le informazioni in possesso della Società necessarie per l'indizione della nuova gara d'appalto. Il recesso ha effetto dopo trenta giorni dalla suddetta comunicazione.

13. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO

E' vietata, da parte della Società, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del D.Lgs 163/06. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall'art.117 del D.Lgs 163/06. In caso di inosservanza da parte della Società degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'ARPAS al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

14. COASSICURAZIONE

E' ammesso il ricorso all'istituto della coassicurazione, ai sensi dell'art. 1911 del codice civile, alle seguenti condizioni:

1. La coassicurazione deve contenere la così detta "clausola di delega";
2. La Compagnia Delegataria deve ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre coassicuratrici, almeno pari al 50% in relazione ad ogni singolo lotto per il quale viene presentata offerta;
3. Non potranno essere coassicuratrici le compagnie che partecipino alla gara di cui al presente Capitolato in qualsiasi altra forma;
4. A parziale deroga dell'art. 1911 del codice civile la Compagnia Delegataria risponderà in via solidale degli obblighi assunti dalle Società coassicuratrici;
5. Sarà in capo alla Compagnia Delegataria la gestione del contratto e la liquidazione degli indennizzi anche per la parte a carico delle coassicuratrici. Tutte le comunicazioni relative allo stipulando contratto si intenderanno fatte o ricevute dalla Società Delegataria, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Compagnia Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

15. FALLIMENTO DELLA SOCIETA'

Il fallimento della Società comporta lo scioglimento ope-legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora la Società sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'ARPAS ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 in caso di fallimento della Società, l'ARPAS provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura oggetto dell'appalto. Si procederà ad interpellare i partecipanti a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

16. GESTIONE E DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

L'ARPAS verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte della Società attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto, individuato ai sensi dell'art. 300 del DPR 207/2010.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Al Direttore dell'esecuzione del contratto compete (art. 301 del DPR 207/2010):

- a. il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- b. assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte della Società, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità del contratto e suoi allegati;
- c. svolgere tutte le attività ad esso demandate dal codice degli appalti (D.Lgs. 163/2006) e dal Regolamento di esecuzione (DPR 207/2010), nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati.

17.OBBLIGHI DELLA SOCIETA' RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

18.FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato nella forma dell'atto pubblico a rogito di un notaio che verrà individuato dall'ARPAS. Le relative spese contrattuali saranno a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

19.NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

Per tutto ciò che non sia esplicitamente contemplato si danno per richiamate e si osservano le disposizioni di legge vigenti in materia o, in quanto compatibili, per prestazioni di servizio analoghe.

20.CONTROVERSIE

In caso di controversie tra la Società e l'ARPAS, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

PARTE TECNICA

ART. 1. DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Con la polizza assicurativa di cui al presente capitolato la Società si obbliga, alle condizioni e nei limiti che seguono, ad indennizzare l'ARPAS dalle perdite e/o dai danni materiali, diretti e indiretti, subiti dai beni assicurati e causati da qualsiasi evento, salvo le esclusioni in seguito espresse.

ART. 2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

2.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONI DEL RISCHIO

Qualora nel corso della durata dell'assicurazione intervengano modifiche dell'entità del rischio, l'ARPAS dovrà darne comunicazione alla Società.

Qualora dovesse intervenire un aggravamento del rischio, la Società provvederà a calcolare l'aumento del premio, nel rispetto dei criteri proporzionali applicati per la proposizione dell'offerta di gara, ed in relazione all'entità del rischio aumentato e comunicato formalmente dall'ARPAS.

L'eventuale omissione della comunicazione, da parte dell'ARPAS, di circostanza che vada ad aggravare il rischio, all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso di validità della stessa, non pregiudica il diritto all'indennizzo, intendendosi avvenuta in buona fede, restando inteso che l'ARPAS avrà l'obbligo di corrispondere alla Società la differenza di premio proporzionale al maggior rischio derivato dal momento in cui si è verificata la circostanza che ha determinato l'aggravio, fermo restando le condizioni stabilite al precedente art. 12 della Parte Amministrativa.

A parziale deroga dell'art. 1897 del codice civile, nel caso di diminuzione di rischio, la società è tenuta a ridurre il premio o la parte di premio successiva alla comunicazione dell'Agenzia e rinuncia al relativo diritto di recesso.

2.2 – ALTRE ASSICURAZIONI

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In tal caso, per quanto coperto da assicurazione con la polizza assicurativa di cui al presente capitolato, ma non coperto da altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla stessa.

L'ARPAS è esonerata dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'ARPAS deve darne tuttavia avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 c.c. ed è tenuta a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

2.3 – COSTITUZIONE E REGOLAZIONE PREMIO

Il premio relativo alla polizza assicurativa di cui al presente capitolato dovrà essere formulato in sede di offerta sulla base delle somme assicurate relative alle suddette voci:

- 1) Attrezzature da laboratorio € 5.000.000,00
- 2) Hardware e software € 2.000.000,00
- 3) Apparecchiature su veicoli adibiti a laboratorio mobile € 300.000,00 (allegato A)
- 4) Centraline monitoraggio qualità dell'aria € 5.000.000,00 (allegato B)
- 5) Radar € 2.000.000,00 (allegato C)
- 6) Maggiori costi € 50.000,00

Per ciascuna voce assicurata dovrà essere formulato un premio annuo lordo al quale dovrà corrispondere un tasso pro mille da applicare sulla somma assicurata (vedi Modulo offerta).

Tale premio determinato in base alle somme assicurate, verrà anticipato in via provvisoria, nell'importo indicato in sede di offerta e verrà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo nelle somme assicurate.

A tale scopo, entro 90 (novanta) giorni dalla fine del periodo annuo di assicurazione, l'ARPAS deve comunicare alla Società le eventuali variazioni intervenute relativamente ai valori delle partite assicurate.

Le differenze attive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 30 (trenta) giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società. Le differenze passive, a credito dell'ARPAS dovranno essere liquidate dalla Società entro gli stessi termini.

Se l'ARPAS non effettua nei termini prescritti alcuna comunicazione di variazione dei valori, si intenderà che gli stessi non hanno subito variazione.

Se l'ARPAS non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire in sede giudiziale, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'ARPAS è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

2.4 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni dell'ARPAS possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata A.R., P.E.C., telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

2.5 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

2.6 – ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie di polizza sono estese al mondo intero.

2.7 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'ARPAS su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

2.8 – OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società alla scadenza annuale, si impegna a fornire all'ARPAS il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono all'ARPAS di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

ART. 3. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

3.1 - BENI E GARANZIE ASSICURATI

3.1.1 - Apparecchiature, impianti, Attrezzature.

Si intende compreso nella polizza di cui al presente capitolato tutto quanto di proprietà dell'ARPAS o in uso alla stessa, anche di proprietà di terzi, concernente le apparecchiature, gli impianti e le attrezzature il cui funzionamento sia comunque determinato da elementi o circuiti elettrici o elettronici.

A titolo esemplificativo, e non limitativo, sono compresi:

- Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione dati, il tutto se anche collegato esclusivamente e/o collegabile al servizio di macchine, attrezzi, strumenti, utensili, impianti (anche di sollevamento pesi, traino, trasporto) industriali e/o dei depositi;
- apparecchiature di misura, di controllo, di laboratorio e di analisi, automatismi e apparecchiature e strumentazioni elettroniche ed elettriche in genere;
- apparecchi, macchine ed impianti, con componenti elettronici ed elettrici;
- elaboratori elettronici e loro componenti quali stampanti, video, tastiere, terminali, modem, plotters e simili;
- macchine da ufficio elettriche ed elettroniche quali calcolatrici, stampanti, fotocopiatrici, telex, telefax, etc.....;
- impianti di allarme in genere, impianti T.V.C.C. ;
- impianti ed apparecchi per la ricetrasmissione, quali impianti televisivi, impianti audiovisivi, impianti di radiodiffusione;
- impianti ed apparecchi e strumentazioni tecnico scientifiche;
- impianti ed apparecchi di misura, controllo, prova, regolazione, rilevazione;
- tubi e/o valvole elettroniche;
- impianti ed apparecchi per la proiezione, la ripresa e lo sviluppo;
- impianti e/o apparecchiature per il rilevamento dell'inquinamento atmosferico, impianti e/o apparecchiature fotometriche per il rilevamento in continuo dell'inquinamento da rumore;
- apparecchiature ad impiego mobile utilizzabili, per natura e caratteristiche costruttive, in movimento dall'Assicurato.

3.1.2 - Software - Supporto dati – Virus informatici.

a) La Società risponderà dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati, indennizzabili in base alle condizioni tutte della polizza, ferme restando le esclusioni di cui all'art. 3.3.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Per **"software"** si intendono i programmi in licenza d'uso, per i quali la Società indennizzerà i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o il riacquisto dei programmi oggetto del sinistro.

Per **"supporto dati"** si intende il materiale intercambiabile e non, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina.

Per **"dati"** si intendono le informazioni logicamente strutturate: fisse, elaborabili e/o modificabili.

La garanzia infine è estesa ai danni comunque subiti dalla struttura logica della memoria di massa anche se conseguenti ad un evento non garantito.

In caso di danno la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, nonché i costi per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti distrutti, danneggiati o sottratti.

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errori e a cestinatura per svista.

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati informazione.

b) L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto (PRA) e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile;

c) Per ogni sinistro resta a carico dell'ARPAS lo scoperto sotto indicato;

d) In nessun caso la Società indennizza per singolo supporto dati o singolo programma in licenza d'uso la somma superiore a quella sotto indicata:

- per singolo supporto di dati €. 20.000,00 con un scoperto del 10% con il minimo di €. 500,00.

Le Parti convengono inoltre di ritenere valide le garanzie tutte riferite alla presente clausola, entro i limiti del massimale indicato in polizza, qualora la medesima si rendesse necessaria per perdite e/o danni dovuti alla presenza di **"Virus informatici"**, sia che essi siano stati introdotti dolosamente, involontariamente o per fatto accidentale.

3.1.3 - Maggiori costi.

A) In caso di sinistro, indennizzabile a termini della polizza di cui al presente capitolato, che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'ARPAS rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione dell'attività.

Sono assicurati i maggiori costi dovuti a:

a1. uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;

a2. applicazione di metodi di lavoro alternativi;

a3. prestazioni di servizi da terzi;

a4. spese straordinarie per fronteggiare alle necessità improrogabili.

a5. i costi sostenuti dall'ARPAS per le operazioni di riconfigurazione del sistema resasi necessaria in seguito ad un sinistro garantito dalla polizza;

a6. i costi sostenuti per il ripristino della rete danneggiata da un evento garantito dalla polizza.

B) La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:

b1. limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;

b2. modifiche, migliorie, revisioni, eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od apparecchio distrutto o danneggiato;

b3. deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorato o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò, se non altrimenti convenuto, anche se tali circostanze



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto od apparecchio specificato nell'apposito elenco;

b4. danni ai supporti di dati;

b5. ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati;

C) Nei limiti dell'indennizzo giornaliero sotto indicati, l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 3.4.

D) Il periodo di indennizzo sotto indicato per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'impianto dell'apparecchio o impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima prevista.

E) Per ogni sinistro resta a carico dell'ARPAS la franchigia sotto indicata.

F) Il risarcimento di quanto sopra, fermo restando il massimale assicurato in polizza, sarà effettuato per ogni singolo sinistro come segue:

- Indennizzo massimo giornaliero fino a €. 1.000,00 (mille/00);
- Periodo di indennizzo massimo per ogni sinistro: giorni 100 (cento);
- Franchigia giorni 2 (due).

3.2 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che l'ARPAS provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche salvo che l'ARPAS provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- determinatisi in occasione di maremoti ed eruzioni vulcaniche;
- di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione, che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, quanto precede limitatamente alla sola parte direttamente interessata;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, anche se non sottoscritto dall'Assicurato, il costruttore, venditore, locatore od il manutentore degli Enti assicurati;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicati dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- attribuibili a difetti noti al Contraente all'atto della stipulazione della polizza indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario.

3.3 - ESCLUSIONI DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DAI CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA

Sono esclusi dalla garanzia i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni relative al contratto di assistenza tecnica e manutenzione previsti dalla casa costruttrice o dai fornitori e/o di organizzazioni da essi autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall'Assicurato.

Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:

- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura;
- aggiornamento tecnologico dell'impianto;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

3.4 - ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Se dalle stime fatte con le norme dell'art. 4.4, risulterà che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello risultante dalle stime effettuate al momento del sinistro (art. 1907 C.C.).

Tuttavia non si terrà conto del maggior valore degli enti in garanzia rispetto alle somme assicurate, sempre che questo maggior valore si mantenga entro il limite del 20% (venti per cento) delle somme assicurate. Se invece, il limite predetto risultasse oltrepassato si applicherà quanto disposto dal comma precedente del presente articolo sulla eccedenza.

3.5 - COPERTURA AUTOMATICA - LEEWAY CLAUSE

L'ARPAS si impegna a far rientrare nella presente copertura la totalità delle nuove acquisizioni avvenute nell'annualità assicurativa per quanto riguarda l'hardware ed a comunicare entro 180 (centoottanta) giorni dalla scadenza il valore totale degli enti assicurati per l'eventuale aggiornamento del premio di polizza, tenendo conto sia dei predetti inserimenti, sia delle eventuali uscite di garanzia. L'Assicurato si impegna altresì a versare il relativo congruaggio di premio nella misura del 50% (cinquanta per cento) del tasso annuo per l'annualità trascorsa e per intero per l'annualità entrante.

La Società è obbligata a ritenere automaticamente operante la copertura sugli enti assicurati inseriti nel corso dell'anno senza la preventiva comunicazione da parte dell'assicurato e a non avvalersi della regola proporzionale di cui al precedente art. 3.4, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) della somma assicurata totale.

Nel caso in cui tale limite venisse superato, l'Assicurato dovrà darne comunicazione alla Società mediante telex e/o telefax e/o raccomandata postale.

3.6 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società avrà sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'ARPAS ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni che possono peraltro evidenziare il legittimo possesso.

3.7 - SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO RESIDUATI DEL SINISTRO

La garanzia copre le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare i residui del sinistro, comprese le spese di bonifica del terreno, con il limite del 10% (dieci per cento) dell'indennizzo, con un massimo di €. 50.000,00 (cinquantamila/00).

3.8 - SPESE DI RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO

A seguito di sinistro indennizzabile a termine delle garanzie tutte sopra esposte, sono comprese le spese sostenute dall'ARPAS al fine di rimuovere, ripulire, decontaminare, collocare temporaneamente in altro luogo, e successivamente ricollocare gli enti mobili tutti, illesi o parzialmente danneggiati. La garanzia, prestata sino ad un massimo di €. 50.000,00 (cinquantamila/00), deve intendersi in aggiunta alle partite assicurate e non soggetta alla regola proporzionale.

3.9 - FRANCHIGIA

Per ogni sinistro, ferme restando ove previste le altre franchigie o scoperti, è prevista una franchigia fissa di €. 250,00 (duecentocinquanta/00) non cumulabile con le altre.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

3.10 - FENOMENI ELETTRICI DI ORIGINE ESTERNA

I danni da fenomeni elettrici di origine esterna sono compresi in garanzia a condizione che le apparecchiature assicurate siano protette contro le sovratensioni verso la rete di alimentazione e verso la rete di comunicazione dei dati.

Nel caso in cui la sovratensione colpisca l'apparecchiatura senza danneggiare i sistemi di protezione, il danno viene liquidato con l'applicazione di uno scoperto del 15% (quindici per cento) dell'indennizzo dovuto.

Nel caso in cui al momento del sinistro, non esistano i sistemi di protezione, i danni da fenomeni elettrici di origine esterna sono liquidati con l'applicazione di uno scoperto del 25% (venticinque per cento) dell'indennizzo dovuto.

3.11 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Compagnia rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 C.C. verso le persone delle quali il Contraente deve rispondere a norma di legge.

3.12 - ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La polizza assicurativa di cui al presente capitolato è stipulata dall'ARPAS in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti che saranno incaricati dalla Società e dall'ARPAS, né potranno esercitare alcuna azione per impugnare la perizia.

L'indennizzo liquidato a termine di polizza non potrà essere pagato se non con l'intervento dei terzi interessati al momento del pagamento stesso.

3.13 - ONORARI DEL PERITO

Sono a carico della Società le spese e gli onorari del perito che l'ARPAS avrà scelto e nominato, in seguito a sinistro indennizzabile ed in conformità alle norme che regolano l'assicurazione, fino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) dell'ammontare del danno liquidato a termini di polizza e con il minimo di €. 5.000,00 (cinquemila/00) per sinistro. Sono compresi anche l'onorario e le spese relative al Terzo perito, nella quota spettante all'ARPAS e sempre nei limiti sovraesposti;

3.14 - ENTI IN LEASING

E' escluso dalla polizza assicurativa di cui al presente capitolato quanto assicurato separatamente con contratti Leasing, limitatamente a quanto garantito con tale contratto, ma compreso totalmente per garanzie prestate con la polizza non esistenti nella copertura Leasing o comprese per la parte parzialmente non coperta dal contratto Leasing.

3.15 - VALORE ASSICURABILE

Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli enti assicurati ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova equivalente per caratteristiche, prestazione, rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, installazione, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dell'Assicurato.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

ART. 4. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

4.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'ARPAS deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, seguendo anche le disposizioni eventualmente impartite dalla Società; le spese fatte a questo scopo dall'ARPAS sono a carico della Società, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva al tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente;
- entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il "Servizio Competente" deve altresì:

- per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- predisporre, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che l'ARPAS sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all'ARPAS stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività, inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, l'ARPAS ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

4.2 - MANDATO DEI PERITI

Le Parti potranno conferire ai periti di fiducia il seguente mandato:

- a)** indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b)** verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla polizza e/o dai successivi atti di variazione e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state dichiarate;
- c)** verificare la quantità, la qualità e l'esistenza delle cose assicurate, illese, avariate o distrutte;
- d)** procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, in conformità alle disposizioni e di quanto previsto in polizza.

I risultati delle operazioni di cui ai punti **c)** e **d)** saranno obbligatori per le parti, che rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.

4.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

La valutazione del danno è effettuata mediante accordo diretto fra le parti, con la sottoscrizione di un atto di accertamento di danno oppure, a richiesta di una di esse la valutazione dell'indennizzo è effettuata da due periti che le parti nomineranno, una per ciascuna con atto unico; nel caso di disaccordo parziale o totale verrà nominato un terzo perito scelto dai primi due. Ciascun perito ha la facoltà di farsi coadiuvare ed assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Se una delle parti non avesse provveduto alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine saranno demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto, su richiesta anche di una sola delle parti.

Le conclusioni concordemente raggiunte dai due periti, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei periti non le sottoscrive.

Le Parti rinunciano a qualsiasi impugnativa. La mancata sottoscrizione del perito dissenziente deve essere verbalizzata nel "processo verbale di perizia" dagli altri due periti.

Ciascuna delle parti sopporta per intero la spesa del proprio perito e per metà quella del terzo perito.

La valutazione dei danni effettuata anche tramite i periti lascia impregiudicata ogni questione inerente l'indennizzabilità dei danni stessi.

4.4 - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

La determinazione dell'indennizzo è eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le seguenti norme:

- Danni suscettibili di riparazione:

a) stimando l'importo totale delle spese di riparazione (nulla escluso), valutate secondo i costi al momento del sinistro;

b) stimando il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.

L'ammontare dell'indennizzo sarà uguale all'importo stimato **a)** al netto dell'importo stimato **b)**.

- Danni non suscettibili di riparazione:

1. si stima la spesa per il rimpiazzo del bene danneggiato con uno nuovo o con uno che abbia equivalenti caratteristiche per qualità e rendimento comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana, montaggio ed imposte.

Nel caso non fossero reperibili beni aventi equivalenti caratteristiche a quelli danneggiati, il risarcimento del danno sarà calcolato decurtando dal costo del nuovo bene di rimpiazzo avente maggiori prestazioni, un importo calcolato percentualmente in rapporto alle migliori prestazioni ottenibili.

2. si stima il valore ricavabile dai residui del sinistro.

L'ammontare del danno sarà pari alla differenza tra l'importo di cui al punto 1) e l'importo di cui al punto 2).

La deroga si intende applicata esclusivamente per i beni danneggiati che siano in stato di attività ed è prestata a condizione che il rimpiazzo sia eseguito entro un periodo di tempo ragionevole.

Nell'indennizzo sono compresi i costi per eventuali riparazioni provvisorie, i costi per eventuali revisioni o modifiche alle cose colpite da sinistro e comunque i costi per il trasporto, montaggio, collaudo e per ogni imposta o tassa determinatisi non recuperabile dall'ARPAS.

Dall'indennità sono detratte le franchigie o gli scoperti pattuiti in polizza.

Le somme e i massimali assicurati per le singole partite, rappresentano il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo; inoltre, qualunque sia il numero e l'ammontare dei sinistri che colpissero la polizza in una o più sezioni, la Società non sarà tenuta a pagare somma maggiore durante l'anno assicurativo della somma indicata nel prospetto di polizza come limite massimo di risarcimento globale per tutte le sezioni.

Quest'ultimo e tutte le altre somme assicurate possono essere reintegrati dall'ARPAS mediante corresponsione del premio richiesto dalla Società.

4.5 - RIPARAZIONI INDISPENSABILI

L'Assicurato ha la possibilità di effettuare le operazioni e le riparazioni di primo intervento necessarie per il proseguimento dell'attività e nei limiti della diligenza da adottare, sempreché tali interventi non pregiudichino alla Società la possibilità di procedere nella valutazione del danno.

Ciò premesso e salvo quanto previsto al comma che precede, l'ARPAS non può provvedere ad alcuna riparazione prima di avere ricevuto il consenso della Società, purché detto consenso sia dato entro il termine di dieci giorni non festivi dal ricevimento della denuncia del sinistro trascorso il quale, l'ARPAS



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

può effettuare le riparazioni necessarie tenendone i pezzi sostituiti ed eventualmente documentando con foto lo stato dei beni colpiti dal sinistro prima della riparazione.

4.6 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, richiesta dalla Società entro 60 (sessanta) giorni dalla data di denuncia, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno sempre ch  non sia stata fatta opposizione.

4.7 - CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione.

VEICOLI ADIBITI A LABORATORIO MOBILE

VEICOLO	MODELLO	TARGA	Tipologia	Dipartimento
IVECO	35SE4	DR874ZL	laboratorio mobile campi elettromagnetici	Dipartimento Cagliari
IVECO	35C15	DP594CA	laboratorio mobile monitoraggio qualità aria	Dipartimento Cagliari
IVECO	351	AE666MY	laboratorio mobile monitoraggio qualità aria	Dipartimento Idrometeorologico
IVECO	55 SW	DS078HP	laboratorio mobile monitoraggio qualità aria	Direzione Tecnico Scientifica
PEDRETTI	CA10TC	AE87895	rimorchio monitoraggio acustico	Dipartimento Sassari
PEDRETTI	CA10TC	AE87896	rimorchio monitoraggio acustico	Dipartimento Cagliari
TOTALE				6

ESEMPIO DI LABORATORIO MOBILE

N°	DESCRIZIONE
1	Laboratorio mobile accessoriato (IVECO DAILY)
1	Sistema periferico di acquisizione, elaborazione e gestione apparecchiature di stazione (hardware e software)
1	Monitor LCD a colori
1	Mouse cordless
1	Tastiera cordless
1	Analizzatore di SO2
1	Analizzatore di NOx
1	Analizzatore di CO
1	Analizzatore di O3
1	Analizzatore di Hg
1	Analizzatore di BTX
1	Campionatore di PTS/PM10/PM2,5/PM1,0
1	Analizzatore di PM10/PM2,5
1	Pompa Aspirazione Analizzatore PM10/PM2,5
1	Testa di Prelievo PM10/PM2,5 e accessori esterni
1	Palo telescopico DV/VV
1	Sens/Conv direzione vento
1	Sens/Conv velocità vento
1	Sens/Conv. temperatura/umidità
1	Sens/Conv. precipitazione
1	Sens/Conv radiazione globale
1	Sens/Conv pressione
1	Intercalibratore
1	Generatore d'aria di zero
1	Testa di prelievo gas riscaldata
1	Stabilizzatore
1	UPS (21 Ah)
1	Climatizzatore (unità est. e int.)
2	Lampada d'Emergenza
1	Sensore porta aperta
1	Termostato meccanico per sgancio int. Gen.
1	Termostato digitale per allarme alta/bassa temp
1	Scala una pieghevole per accesso al tetto
1	Scala a 3 gradini
1	Poltroncina
1	Tavolino e cassetiera
1	Cestino
1	Modem GSM
1	Estintore CO2
1	Cassetta pronto soccorso
1	Frigorifero
1	Carica batterie
1	Sistema antifurto

CENTRALINE MONITORAGGIO QUALITA' ARIA

DESC_STAZIONE	COMUNE	LOCALITA	PROVINCIA	REGIONE
CENOR2	ORISTANO	Via Fondazione Rockefeller	OR	Sardegna
CENOR1	ORISTANO	Via Cima	OR	Sardegna
CESGI1	SANTA GIUSTA	Via Pauli Figu	OR	Sardegna
CENNM1	NURAMINIS	SP 33	CA	Sardegna
CENV51	VILLASOR	Loc. Is Arenas	CA	Sardegna
CENAS9	ASSEMINI	Via Sicilia	CA	Sardegna
CENAS6	ASSEMINI	Loc. Macchiareddu - 5 ^a strada c.3	CA	Sardegna
CENAS8	ASSEMINI	Loc. Macchiareddu - Dorsale consortile	CA	Sardegna
CENSG3	SAN GAVINO	Via Fermi	VS	Sardegna
CENNF1	GONNESA	Nuraxi Figus - Via Roma	CI	Sardegna
CENST1	SANT'ANTIOCO	Prolungamento Lungomare Cristoforo Colombo	CI	Sardegna
CENPS2	PORTOSCUSO	Loc. Ecce de Chiccu Sedda	CI	Sardegna
CENPS6	PORTOSCUSO	Paringianu	CI	Sardegna
CENPS4	PORTOSCUSO	Via Dante	CI	Sardegna
CENPS7	PORTOSCUSO	Via l° Maggio	CI	Sardegna
CENIG1	IGLESIAS	Via Fra' Ignazio	CI	Sardegna
CENCB2	CARBONIA	Via Brigata Sassari	CI	Sardegna
CENSA1	SARROCH	Guardia di finanza	CA	Sardegna
CENSA2	SARROCH	Via della Concordia	CA	Sardegna
CENSA3	SARROCH	Via Rossini	CA	Sardegna
CENCA1	CAGLIARI	Via Cadello	CA	Sardegna
CENMO1	MONSERRATO	Via Sant'Angelo	CA	Sardegna
CENQU1	QUARTU SANT'ELENA	Via Perdalunga	CA	Sardegna
CENPT1	PORTO TORRES	Via Pertini	SS	Sardegna
CENSS3	PORTO TORRES	Loc. Bivio Rosario	SS	Sardegna
CENSS4	PORTO TORRES	Loc. Ponte Colombo	SS	Sardegna
CENSS5	PORTO TORRES	Via Ponte Romano	SS	Sardegna
CENSS8	SASSARI	Loc. Cuile Issi	SS	Sardegna
CENS10	OLBIA	Via Roma	OT	Sardegna
CENS12	SASSARI	Via Budapest	SS	Sardegna
CENS13	SASSARI	Via Amendola	SS	Sardegna
CENS16	SASSARI	Via De Carolis	SS	Sardegna
CENS17	SASSARI	Via Besta	SS	Sardegna
CEALG1	ALGHERO	Via Matteotti	SS	Sardegna
CEOLB1	OLBIA	Via Fausto Noce	OT	Sardegna
CENSS2	SASSARI	Loc. Scala Erre	SS	Sardegna
CENNU1	NUORO	Piazza Sardegna	NU	Sardegna
CENNU2	NUORO	Via Brigata Sassari	NU	Sardegna
CENOT3	OTTANA	Loc. Sa Serra	NU	Sardegna
CENSN1	SINISCOLA	Via Napoli	NU	Sardegna
CENTO1	TORTOLI	Arbatax - Loc. Porto Frailis	NU	Sardegna
CENMA1	MACOMER	Via Caria	NU	Sardegna
CENSE0	SEULO	Seulo - Complesso Forestale di Nussaunu	CA	Sardegna
TOTALE				43

ESEMPIO DI CENTRALINA CON DOTAZIONE STRUMENTI MEDIA

N°	DESCRIZIONE
1	Stazione accessoriata
1	Sistema periferico di acquisizione, elaborazione e gestione apparecchiature di stazione (hardware e software)
1	Monitor LCD a colori
1	Mouse cordless
1	Tastiera cordless
1	UPS del sistema periferico di acquisizione
1	Analizzatore di SO2
1	Analizzatore di CO
1	Analizzatore di BTX
1	Analizzatore di NOx
1	Calibratore NOx
1	Analizzatore di PM10/PM2,5
1	Pompa Aspirazione Analizzatore PM10/PM2,5
1	Testa di Prelievo PM10/PM2,5 e accessori esterni
1	Generatore d'aria di zero
1	UPS (21 Ah)
1	Compressore d'Aria
1	Testa di prelievo analisi gas riscaldata
1	Climatizzatore (unità interna)
1	Climatizzatore (unità esterna)
1	Lampada d'emergenza per interni
1	Sensore porta aperta
1	Termostato meccanico per sgancio interruttore Gen.
1	Termostato digitale per allarme alta/bassa temp.
1	Scala telescopica in alluminio
1	Sgabello/Sedia
1	Tavolino
1	Cestino
1	Modem GSM
1	Estintore a CO2
1	Cassetta pronto soccorso

IMPIANTO RADAR METEOROLOGICO DI MONTE RASU

Il Radar Meteorologico è installato in località Monte Rasu, Bono (SS), a quota 1259 metri s.l.m.. L'installazione consta principalmente delle seguenti componenti:

- Radar Meteorologico GPM 250 C di fabbricazione Alenia;
- Torre a traliccio, completa di montacarichi di servizio, alta 38 metri;
- Manufatto in muratura per l'alloggiamento delle apparecchiature radar, composto da 3 vani e servizio;
- Impianti elettrici di asservimento (quadri elettrici, gruppo UPS, gruppo elettrogeno automatico);
- Impianti antincendio fisso e mobile;
- Impianto antintrusione e segnalazione allarmi tecnologici.

Il Radar Meteorologico GPM 250 C è un radar in banda C con trasmettitore a Klystron e potenza 250 KW, composto funzionalmente da 3 moduli (trasmettitore, ricevitore e unità di controllo antenna) che trovano alloggio nel vano del manufatto denominato "Sala Radar". L'antenna, del tipo a paraboloide "on-set", ha un diametro di 4,2 metri ed è installata (insieme al servo antenna che ne consente la movimentazione), sulla cima della torre a traliccio, all'interno di una copertura sferica (radome) che la protegge dagli agenti atmosferici esterni.

L'impianto nel suo complesso è comandato e controllato da remoto⁽¹⁾ dalla sala operativa del Dipartimento Specialistico Regionale Idrometeorologico (IMC) dell'ARPAS, sito in Sassari in Viale Porto Torres 119, attraverso un collegamento dati dedicato; è inoltre presente nel sito una stazione di controllo locale, principalmente dedicata ad attività di diagnostica e manutenzione del Radar Meteorologico.

La torre a traliccio ha base quadrata con 6 metri di lato; è composta da un traliccio in acciaio con annessa scala panoramica e montacarichi di servizio a cremagliera di fabbricazione ALIMAK. Sui lati della torre, entro i primi 2/3 del suo sviluppo dal suolo, trovano alloggio le installazioni radio dei principali servizi di pubblica utilità (Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Servizio 118, Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, Vigile del Fuoco) e dei gestori di telefonia mobile TIM e Vodafone.

Il manufatto in muratura ospita negli altri due vani la "Sala Quadri Elettrici" (che comprende un trasformatore d'isolamento, il quadro elettrico generale e il gruppo di continuità UPS) e la "Sala Gruppo Elettrogeno", dove è posizionato il gruppo elettrogeno automatico di soccorso. Nelle Sale Radar e Quadri Elettrici è installato un impianto antincendio automatico; inoltre tutti i locali sono dotati di estintori portatili.

Il sito nel suo complesso è protetto da un impianto antintrusione, con segnalazione locale degli allarmi sia acustica che luminosa; i medesimi allarmi sono anche remotizzati presso la sala operativa del Dipartimento Specialistico Regionale Idrometeorologico. Oltre alla sorveglianza del sito, l'impianto assicura la rilevazione e segnalazione degli allarmi di tipo tecnologico (mancanza rete elettrica, alta temperatura, allarme incendio), a salvaguardia della funzionalità e integrità del Radar meteorologico.

L'installazione del Radar meteorologico è iniziata nel 1996, a seguito di una gara d'appalto europea, e si è conclusa nel giugno del 2005 con il collaudo positivo dell'impianto. Il committente era il Consorzio SAR Sardegna srl – Servizio Agrometeorologico Regionale per la Sardegna, confluito in ARPAS nel dicembre 2008 secondo quanto disposto dalla L.R. n. 6/2006.

(1) Il sito di Monte Rasu non è ordinariamente presidiato dal personale del Dipartimento IMC dell'ARPAS